



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 10/10/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Parabita.

SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 538 del 9/05/2007 (Direttiva per l'espletamento e la regolamentazione delle attività del

Settore Attività Estrattive - Legge regionale n. 37/85 e modifiche ed integrazioni);

- la D.G.R. n. 1794 del 31/10/2007 (Direttiva in materia di attività estrattiva - Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07);
- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 05/11/2012, assunta al protocollo generale dell'Ente il 09/11/2012 al n. 113751, il signor FASANO Giorgio, in qualità di legale rappresentante di FRATELLI FASANO S.r.l., società con sede legale in Parabita, alla Via Kennedy n. 8, e operativa in Comune di Parabita alla località Masseria Vecchia e Nuova, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un "Progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività di recupero inerti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi, sito in Parabita località Masseria Vecchia e Nuova", trasmettendo documentazione tecnico-amministrativa di riferimento;
- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", riportata nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 124054 dello 05/12/2013, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha richiesto la trasmissione di documentazione amministrativa integrativa (marca da bollo e quadro economico di progetto), richiamando, al proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, e, al Comune di Parabita, la necessità di documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso di deposito del progetto al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, con nota prot. n. 4494 dello 08/01/2013, ha richiesto l'integrazione del progetto con elaborati tecnici aggiuntivi;
- che la società proponente, in allegato a nota del marzo 2013, acquisita in data 22/03/2013 al protocollo n. 30705, ha trasmesso la documentazione integrativa tecnica richiesta;
- che con ulteriore nota del marzo 2013, acquisita lo 02/04/2013, al protocollo n. 32791, la società ha trasmesso: 1) marca da bollo; 2) autocertificazione sull'importo delle opere da realizzare. Con fax pervenuto in data 15/05/2013 è stata trasmessa copia del pubblico avviso comparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 11/04/2013;
- che il Comune di Parabita, con nota prot. n. 10349 del 26/06/2013, in atti al prot. n. 63568 del 28/06/2013, ha provveduto a trasmettere il proprio parere sul progetto;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria ha comunicato al Comune di Parabita, con nota prot. n. 71408 del 22/07/2013, di restare in attesa della relata di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale dell'avviso del procedimento per 45 giorni anziché per 30 giorni, ai sensi di quanto previsto all'art. 20, c. 3, del D.Lgs. 152/06;
- che il Comune di Parabita, pur comunicando con una prima nota prot. n. 12312 del 24/07/2013, in atti al prot. n. 74634 dello 02/08/2013, di ritenere sufficiente un periodo di pubblicazione dell'avviso sull'Albo pretorio di 30 giorni, con successiva nota dello 19/09/2013, a firma del responsabile dell'Ufficio Albo Pretorio, ha trasmesso attestazione di pubblicazione dell'Avviso dallo 01/08/2013 al 16/09/2013;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda la realizzazione, in territorio amministrativo di Parabita, alla località "Masseria Vecchia e Nuova", di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti inerti, non pericolosi. Il sito di progetto è inserito in area utilizzata per attività di cava (autorizzazione alla coltivazione della cava come D.D. del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia n. 78 del 31/05/2010), svolta dalla medesima FRATELLI FASANO S.r.l.. L'estensione del lotto complessivamente interessato dall'attività estrattiva è pari a 04.06.12 ettari.

Le superfici da destinare all'attività di messa in riserva rifiuti e di trattamento degli stessi, con unità di frantumazione ad essi dedicata, sono localizzate sul piazzale inferiori di fondo cava, approfondito circa 15 m rispetto al piano di campagna circostante. Detta l'area, estesa per circa 1.100 mq, risulta distinta in NCT al Foglio 3, mappali 145 (parte), 190 (parte) e 264 (parte).

Il proponente non è ancora provvisto di specifico provvedimento, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e contestuale nulla-osta all'esercizio di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13) sulle suddette particelle catastali.

Il sito di che trattasi è posto a circa due chilometri dall'abitato urbano di Parabita (in direzione sud-est) e a circa 600 metri dalle abitazioni di Tuglie (in direzione nord).

L'impianto, da esercirsi in regime "semplificato", ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, sarà dedicato al recupero di rifiuti inerti non pericolosi. A tale riguardo, sono previste operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13), per una quantità annua pari a 100.000 tonnellate.

Il progetto rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile alla tipologia progettuale di cui punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06".

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, indica le seguenti tipologie e quantità di rifiuti recuperabili:

La viabilità a servizio dell'impianto di recupero è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5);
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi, i rifiuti in ingresso sono sottoposti, tramite appositi macchinari (mulino frantumatore mobile modello POWERCRUSHER PC 1055 J e macchinario destinato alla vagliatura), ad operazioni meccaniche di frantumazione e vagliatura per la produzione di materie prime seconde per l'edilizia (in particolare rilevati).

L'unità di frantumazione da utilizzare per l'attività, che sarà dedicata esclusivamente alla lavorazione dei rifiuti, ha una potenzialità massima di lavorazione indicata fino a 200 tonnellate/ora. Al frantoio mobile a mascelle è affiancato un vaglio mobile a doppio piano che provvede alla suddivisione del materiale frantumato nelle varie pezzature.

Nella documentazione di progetto si indica una potenzialità giornaliera dell'impianto di recupero pari a circa 330 tonnellate, per un numero massimo di giorni lavorativi annui di 300.

L'area destinata all'attività di recupero sarà opportunamente separata dalle restanti aree di cava, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica disciplina regionale.

La stessa area pavimentata sarà suddivisa, attraverso appositi setti, in diverse sottoaree per una capacità istantanea totale massima di stoccaggio stimata pari a circa 1.200 tonnellate.

L'ideale organizzazione del lay-out d'impianto, ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 circa la messa in riserva dei rifiuti, ha comportato la realizzazione di un piazzale pavimentato (di circa 1.100 mq), destinato allo stoccaggio del materiale da trattare, provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

Il processo di lavorazione ha inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso presso le aree pavimentate, da cui sono ripresi per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia, conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da destinare alle attività di recupero rifiuti è tipizzata, come da certificato di destinazione urbanistica agli atti dello 03.07.2012, E agricola normale. A proposito di suddetta destinazione urbanistica (in contrasto al criterio vincolante di localizzare gli impianti di recupero in aree tipizzate D) si riscontra l'intervenuta possibilità di deroga a suddetto criterio vincolante (contenuto nel Piano di gestione dei rifiuti speciali) di un'ubicazione degli impianti per la gestione rifiuti speciali in aree industriali, contenuta nella D.G.R. n. 1713 del 26 luglio 2011, avente ad oggetto "Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali". Detta possibilità di deroga trova applicazione alla fattispecie di "impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, di betonaggio, ecc...)", quale quello di che trattasi.

Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) l'area ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) di tipo "D". Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico l'area in esame non interessa, come peraltro riportato nella relazione tecnica datata novembre 2012 a p. 63, né aree a pericolosità idraulica né aree a pericolosità geomorfologia.

Il Proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata dalla presenza di attività di cava.

Per quel che concerne le necessità idriche dell'impianto, connesse con il funzionamento dell'impianto per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di frantumazione e per l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo, è previsto l'utilizzo di parte delle acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato e raccolte in specifica vasca di raccolta (a seguito del trattamento di grigliatura e dissabbiatura) e l'utilizzo di pozzo di servizio alle infrastrutture di cava.

Riguardo ai reflui domestici è previsto l'utilizzo di un bagno chimico.

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già destinato ad attività produttiva di estrazione pietra calcarea.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, poiché già sede di attività produttive.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura.

Nella relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in Acustica Ambientale e recante data del 20/03/2013, si riporta, nelle conclusioni, che saranno rispettati i

limiti assoluti di immissione previsti e che l'attività oggetto della presente relazione rispetta la vigente normativa in materia di acustica ambientale.

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri è prevista apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne e lo stesso mulino è dotato di idoneo sistema di abbattimento polveri. Tra l'altro si prevedono altre misure mitigative quali presenza di manto stradale o pavimentazione cementizia in corrispondenza della zona di accesso alla cava, utilizzo di teloni di copertura degli autocarri, barriera arborea, ecc., il tutto al fine di limitare le emissioni diffuse di tipo polverulento (specificando comunque tra l'altro che l'area di lavorazione è sottoposta di circa 15 mt rispetto al piano di campagna circostante) ad un valore non superiore ai 5 mg/Nmc. Si specifica tra l'altro che l'area di lavorazione risulta sottoposta rispetto al restante piano di campagna di circa 15 mt.

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il progetto d'impianto di recupero rifiuti è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito (all'interno di pertinenze di cava in cui sono praticate attività di cava e complementari), tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni addizionali derivanti dal funzionamento del nuovo impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A., fermo restando, in assenza di variante urbanistica, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, l'ottenimento dei positivi pareri del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713.

L'esclusione dalla procedura di V.I.A. resterà comunque subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 sopra richiamati, di:

1. Specifico provvedimento, del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso;
2. Relativamente alle autorizzazioni ambientali (emissioni in atmosfera, iscrizione al Registro Provinciale utilizzatori rifiuti, gestione acque meteoriche di dilavamento) di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013;

e al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000

tonnellate;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;
- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti (sia le aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti che l'area in cui sarà collocato l'impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;
- l'altezza dei cumuli, per motivi di sicurezza, non dovrà superare l'altezza di 3.5 mt;
- lungo il perimetro del lotto posto in adiacenza al piazzale nel quale sarà svolta l'attività di recupero, dovrà essere piantumata barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- in attesa della crescita della barriera a verde, al di sopra della muratura perimetrale in adiacenza al piazzale di lavorazione e stoccaggio dovrà essere posto in opera apposito telo di altezza circa 2.5 mt al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e polveri nell'intorno;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo

accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Parabita dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, dallo 01/08/2013 al 16/08/2013;
2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 52 del 11/04/2013;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

1. del parere favorevole espresso dal Comune di Parabita;
2. del certificato di destinazione urbanistica del lotto di intervento, rilasciato in data 03/07/2012;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il "Progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività di recupero inerti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi, sito in Parabita località Masseria Vecchia e Nuova", di titolarità FRATELLI FASANO S.r.l., da realizzarsi in Comune di Parabita alla località Masseria Nuova e Vecchia (in C.T. al Foglio 3, particelle 145 (parte), 190 (parte) e 264 (parte)), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 in caso di assenza di variante urbanistica, di:

1. Specifico provvedimento, del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso;
2. Relativamente alle autorizzazioni ambientali (emissioni in atmosfera, iscrizione al Registro Provinciale utilizzatori rifiuti, gestione acque meteoriche di dilavamento) di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013;

nonché alla condizione che FRATELLI FASANO S.r.l., ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;
- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti (sia le aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti che l'area in cui sarà collocato l'impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;
- l'altezza dei cumuli, per motivi di sicurezza, non dovrà superare l'altezza di 3.5 mt;
- lungo il perimetro del lotto posto in adiacenza al piazzale nel quale sarà svolta l'attività di recupero, dovrà essere piantumata barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- in attesa della crescita della barriera a verde, al di sopra della muratura perimetrale in adiacenza al piazzale di lavorazione e stoccaggio dovrà essere posto in opera apposito telo di altezza circa 2.5 mt al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e polveri nell'intorno;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata FRATELLI FASANO S.r.l., con sede legale in Parabita, alla Via Kennedy n. 8;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Parabita;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
